

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

0083220 | 06/10/2016
ASURAV1 | PROAV1 | P

Fano, data protocollo

Sigla: ACL/FA/CM

(nella risposta, citare numero e data protocollo e sigla)

rif. nota prot. n. _____ del _____

allegati n. _____

per comunicazioni rivolgersi a:

dott. Claudio Montalbini

tel. 0721.193.2773-193.2707 - fax 0721.193.524

e-mail: claudio.montalbini@sanita.marche.it

PEC: areavasta1.asur@emarche.it

Al Dott. Matteo Biraschi
Direttore
dell'Area Dipartimentale Aziendale
"Acquisti e Logistica" ASUR

e p.c. Al Dott. Pierluigi Gigliucci
Direttore Amministrativo ASUR

Loro Sedi

OGGETTO: DPCM 24/12/2015 – Affidamento servizio di lavanolo nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal soggetto aggregatore - Relazione.

Con riferimento alla nota in data 20/09/2016/ASUR/AAGG/P, prot. n. 27035, si rappresenta la necessità da parte dell'Area Vasta 1 di procedere all'affidamento del servizio di lavanolo per le necessità delle strutture gestite, essendo ormai giunto a scadenza i relativi contratti d'appalto secondo circostanze, documentate in atti, espressamente rilevate e rimesse all'attenzione della Direzione nell'ambito della recente verifica MEF.

Il D.P.C.M. del 24/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9/02/2016, individua per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di superamento delle quali le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

La Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, ha fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme succitate nel senso di seguito riportato.

Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal D.P.C.M. e per importi che superano le soglie regolate dal D.P.C.M. stesso, in caso di gara non ancora bandita è obbligatorio per l'Amministrazione ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento, ovvero alla Consip.

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 1670 del 26/11/2012 ha individuato il predetto soggetto aggregatore di riferimento per le aziende e gli enti del S.S.R. nella Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale n. 12/2012.

Il servizio di lavanolo rientra tra quelli inseriti nell'elenco beni e servizi da aggregare individuati dal D.P.C.M. del 24/12/2015 ed infatti l'espletamento della relativa procedura di affidamento a livello regionale rientra tra le iniziative inserite nel programma della predetta SUAM.

Nel caso in cui il soggetto aggregatore di riferimento non fosse già operativo spetta al medesimo l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza.

Per questo procedimento, indirizzare la corrispondenza a:

ASUR - Area Vasta n. 1 - UOC Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU

In tal caso, qualora cioè la SUAM abbia individuato per l'approvvigionamento un altro soggetto aggregatore, ovvero Consip, che dispone di un'iniziativa già attiva, l'Amministrazione deve aderire a tale iniziativa. Se invece la SUAM non avesse individuato un altro soggetto aggregatore e non esistano iniziative attive Consip, l'Amministrazione potrà agire per garantirsi l'approvvigionamento mediante un contratto ponte ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del vecchio Codice degli appalti, oggi integralmente sostituito dall'art. 63, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti).

La stipula del contratto ponte mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara viene effettuata per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione da parte del soggetto aggregatore di riferimento, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente.

A seguito di richiesta in tal senso con nota in data 07/04/2016, prot. n. 10885 della Direzione Generale ASUR, la SUAM ha comunicato di non avere attivato alcuna convenzione con altri soggetti aggregatori a cui rivolgersi nelle more dell'aggiudicazione da parte della medesima delle gare di cui al predetto D.P.C.M..

Non risultano inoltre convenzioni Consip attive per l'appalto in questione.

In assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- *Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016).*

Sulla base del programma delle iniziative dei soggetti aggregatori risulta che l'attivazione del nuovo contratto per l'appalto in oggetto da parte del soggetto aggregatore di riferimento per la Regione Marche (SUAM) è prevista entro il 2017.

Trattandosi di un pubblico servizio essenziale, pur nelle more della procedura di gara in programmazione, l'ASUR per l'Area Vasta 1 ha comunque necessità di acquistare il servizio descritto per garantire le prestazioni ricomprese nell'appalto senza soluzione di continuità.

Nell'Area Vasta 1 l'appalto presenta una situazione complessa articolata su tutto il territorio provinciale, come di seguito meglio specificato:

L'attuale affidatario del servizio operante nelle strutture ricadenti nel territorio dell'ex Z.T. n. 1 Pesaro e dell'ex Z.T. n. 3 di Fano risulta essere stato affidato all'A.T.I. composta dalla ditta Servizi Italia (mandataria), Sogesi e Linea Sterile (mandanti) per una spesa annua di circa € 790.000,00 (IVA compresa).

Il contratto per l'erogazione del servizio erogato nelle strutture ricadenti nel territorio dell'ex Z.T. n. 2 di Urbino risulta essere stato affidato alla ditta Linea Sterile, a cui va ad integrarsi del servizio reso per la POTES di Pesaro e Montecchio (cessione di contratto dall'A.O. "Azienda Ospedaliera Marche Nord), per una spesa annua che ammonta complessivamente ad € 840.000,00 (IVA compresa).

Stante la peculiarità del servizio in argomento, nell'ipotesi di esperimento di procedura negoziata per nuovo affidamento, particolare criticità, ragionevolmente non compatibile con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore è rappresentata, in termini di costo/beneficio, dalla non sostenibilità organizzativo-logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento di un nuovo operatore economico, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start-up in termini di mezzi e personale e di organizzazione del servizio in tutto il territorio e i presidi dell'Area Vasta 1 da parte dell'operatore stesso.

Più specificatamente:

- ✓ In primo luogo la complessità dell'appalto in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale cui dovrebbe far fronte un operatore economico subentrante, anche in riferimento agli investimenti occorrenti, rischierebbe di mandare deserta l'iniziativa di Area Vasta. Deve ritenersi assai probabile, infatti, che operatori economici diversi dagli attuali gestori ritengano economicamente conveniente impegnarsi con risorse e mezzi in un appalto dagli orizzonti temporali tanto limitati, anche nella valutazione degli aspetti di forte aleatorietà in ordine al rientro dell'investimento derivante dall'aggiudicazione di un contratto che consenta comunque alla stazione appaltante, per espressa previsione di legge in deroga al codice civile, di liberarsi istantaneamente, recedendo unilateralmente anche subito dopo la relativa stipula.

- ✓ In secondo luogo, dati tempi di aggiudicazione previsti dalla gara SUAM, l'affidamento del servizio in questione mediante una procedura negoziata limitata tra l'altro alle sole esigenze dell'Area Vasta 1, si tradurrebbe in una controproducente sovrapposizione di iniziative. Tale sovrapposizione nell'attuale contesto di risorse scarse e limitate apparirebbe tra l'altro contraria ai principi di economicità della gestione a cui è orientato il Codice degli appalti pubblici. Inoltre, una volta intervenuta l'eventuale aggiudicazione definitiva da parte dell'ASUR Area Vasta 1, essa comporterebbe un problematico passaggio di consegne (sostituzione dei capi e dei kit da parte del nuovo aggiudicatario e contestuale riconsegna al precedente gestore di tutti gli indumenti a noleggio) tra il precedente gestore ed il nuovo, in un avvicendamento temporaneo e precario rispetto ad un appalto come quello in argomento che necessita di continuità nel ciclo di produzione (prelevamento capi dalle strutture, lavaggio e riconsegna).

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto previsto dalla Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, sopra richiamata, si ritiene più opportuno proporre, nel caso di specie, all'organismo tecnico aziendale costituito per l'argomento, tramite la presente nota a codesta Direzione della competente area dipartimentale aziendale, di procedere alla stipula di un "contratto ponte", ai sensi dall'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), mediante procedura negoziata con gli stessi operatori economici attualmente esecutori dell'appalto, "per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento", prevedendo espressamente specifica clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente.

L'importo annuo dell'eventuale affidamento, stimato sulla base della spesa storica come sopra indicato e fatti salvi gli esiti del negoziato di cui alla presente proposta, viene quantificato in euro 1.630.000,00 (IVA compresa), da imputarsi pro-quota, rispettivamente agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio - anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016 e con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta 1 per il prossimo esercizio.

Infine con la presente si integrano le relazioni a suo tempo trasmesse con note prot. nn. 80936, 80943 e 80949 del 29/09/2016, rispettivamente per i servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione e smaltimento rifiuti per specificare che per quanto espressamente previsto dalla Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, sopra richiamata, la procedura di affidamento a cui si sarebbe dovuto far ricorso, nelle more dell'aggiudicazione delle gare da parte del soggetto aggregatore di riferimento è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (ex art. 57, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, oggi integralmente sostituito dall'art. 63, co. 2, lett. c), del D Lgs. n. 50/2016) e non, come erroneamente indicato, una procedura di evidenza pubblica.

Ciò precisato restano comunque invariate le motivazioni espresse nelle predette relazioni in ordine alla modalità di affidamento proposta.

Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore informazione eventualmente necessaria ed in attesa di Vs. cortese riscontro al fine di potere attivare quanto prima il procedimento finalizzato alla stipula del contratto ponte nel rispetto delle disposizione della Circolare del Direttore Generale in data 03/08/2016, prot. n. 23348, e secondo le disposizioni operative della nota trasmessa in data 20/09/2016, prot. n. 27035.

Cordiali saluti.

PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
DI COMPETENZA SANITARIA
IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO
DELL'AREA VASTA 1
Dr. Andrea Cani

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

